

PROPOSTA DI CONTRATTO di LOCAZIONE "costo copia"

N. : 216/022/GB/NR data: /03/11/2016

Da : **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI REMEDELLO**
 VIA CAPPELLAZZI 4
 25010 REMEDELLO (BS)

A: **SETED SRL**
 Via Anguissola N. 3
 26100 CREMONA

P.IVA/C.F. 00867230336
 (di seguito nominato **CLIENTE**)

P.IVA/C.F. 00779240191
 (di seguito nominato **DEALER**)

PREMESSO CHE

- a seguito delle trattative intercorse con il DEALER, il CLIENTE propone a quest'ultimo di stipulare un contratto di locazione operativa alle Condizioni Particolari e Generali di seguito specificate;
 - la presente proposta è irrevocabile per un periodo di 90 giorni dalla data della sua ricezione da parte del DEALER;
 - il/i bene/i oggetto della locazione è/sono stato/i scelto/i, concordato/i, dal CLIENTE con il DEALER che lo/i acquisterà
- SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

A) Condizioni Particolari

a. Prodotto concesso in locazione operativa:

Marca-Modello

N. 2 SAMSUNG SCX-8123 + SUPPORTO

Luogo di installazione

REMEDELLO - E ACQUAFREDDA

b. Canone di locazione

Canone base trimestrale iva esclusa	Costo pagine b/n
54,00 CAD	0,008

c. Garanzie offerte

Fideiussione bancaria a prima richiesta	Per €.	Si • NO•
Polizza fideiussoria a prima richiesta	Per €.	Si • NO•
Effetti cambiari	Per €.	Si • NO•
Altre garanzie personali e/o reali	Per €.	Si • NO•

d. Durata e decorrenza della locazione

Il presente contratto avrà durata di n. **60 mesi**, decorrenti dalla data del D.D.T.

e. Estremi della fatturazione

Il CLIENTE si impegna a dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione che intervenisse dei dati sopra indicati. Ai sensi del DPR 26.10.1972 n.633 e successive modifiche, Vi chiediamo di procedere : ad addebito con IVA

f. Modalità di pagamento

Trimestrale

BB 60 gg. d.f.f.m presso _____

IBAN : _____

La modalità sopra definita è da applicarsi anche al pagamento delle copie eccedenti, con la stessa scadenza.

Per conferma delle Condizioni Particolari descritte ai punti **a., b., c., d., e, f**

Data 03/11/2016



TIMBRO FIRMA E QUALIFICA (CLIENTE)

P. Leorch

Segue "ALLEGATO ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI" E "CONDIZIONI GENERALI"

B)

ALLEGATO alle CONDIZIONI PARTICOLARI

1. INTERVENTI STRAORDINARI SU RICHIESTA DEL CLIENTE

Il CLIENTE può richiedere a DEALER interventi straordinari sui prodotti installati al fine di:

- spostare i prodotti in altra locazione;
- modificare la configurazione dei prodotti.

L'intervento avverrà dopo la presentazione al CLIENTE del preventivo di spesa da parte di DEALER e conseguente approvazione del CLIENTE, secondo il Listino vigente alla data della formulazione del preventivo.

2. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN PRESENZA DI DOLO O COLPA GRAVE DEL CLIENTE

Nei casi in cui l'intervento del personale tecnico di DEALER rilevi malfunzionamento dei prodotti, causato da dolo o colpa grave del personale utilizzatore del CLIENTE, l'intervento di ripristino avverrà dopo la presentazione al CLIENTE del preventivo di spesa da parte di DEALER e conseguente approvazione del CLIENTE, secondo i parametri qui riportati:

- Costo delle Parti di Ricambio: secondo il Listino vigente alla data della formulazione del preventivo;

- Costo della mano d'opera: secondo il Listino vigente alla data della formulazione del preventivo.

N.B.: sono sempre da considerarsi **non sostituibili in contratto** le parti in plastica degli sportelli esterni e dei cassette carta nonché i pannelli soft-touch, le tastiere ed il piano di esposizione in vetro quando il danno sia stato provocato da incuria o cattivo uso da parte del CLIENTE e non della normale usura operativa.

Sono inoltre **considerate non sostituibili in contratto** le parti danneggiate dall'introduzione, anche accidentale, di corpi estranei (graffette, clips, punti metallici ecc.) nel corpo macchina, dall'uso di attrezzi non idonei utilizzati per la rimozione dal corpo macchina di fogli inceppati o altro, nonché dall'utilizzo di supporti non compatibili siano essi cartoncini, lucidi, etichette o altri supporti non adatti al tipo di apparecchiatura e che provochino un danno evidente o una malfunzione che richieda l'intervento tecnico.

Sarà premura del tecnico incaricato segnalare immediatamente al CLIENTE ed al DEALER qualsiasi eventuale disfunzione dell'apparecchiatura che vada al di fuori della normale gestione del servizio di assistenza tecnica.

C) CONDIZIONI GENERALI

DEALER concede al CLIENTE il/i bene/i in locazione di cui alla proposta, alle Condizioni Particolari sovraespresse ed alle seguenti Condizioni Generali che regolano il rapporto contrattuale.

1. Canoni trimestrali

1.1 Il Canone Trimestrale, definito nel paragrafo "b" delle Condizioni Particolari risulta essere così composto:

- **Canone Base Trimestrale Fisso:** per l'utilizzo dei prodotti nel quale è compreso il consumabile (esclusa la carta), l'assistenza tecnica e la manutenzione necessaria per il buon funzionamento degli stessi.
- **Canone Trimestrale Variabile:** addebitato a consuntivo a seconda delle copie/stampe prodotte. Per numero di stampe si intendono il numero di scatti del contatore.

1.2 Il Canone Trimestrale quindi non potrà mai essere inferiore al Canone Base Trimestrale Fisso.

1.3 Al fine del calcolo del Canone Trimestrale Variabile il CLIENTE si impegna, alla fine di ciascun trimestre a:

- rilevare dal contatore di cui sono dotati i prodotti, il numero di copie/stampe effettuate.
- compilare gli specifici moduli lettura contatori forniti da DEALER.
- spedire i suddetti a mezzo fax a DEALER entro i primi dieci giorni lavorativi del trimestre successivo a quello chiuso.

Qualora, i "moduli lettura contatori" non pervenissero a DEALER, oppure pervenissero in ritardo od ancora risultassero incompleti nei dati esposti, DEALER avrà diritto di effettuare un addebito per copia sulla base del volume medio aritmetico fatturato nei due trimestri precedenti e, in ogni caso, di rilevare direttamente i dati di lettura contatori. Infine dichiariamo di accettare, quando disponibili, qualunque altro mezzo di lettura del contatore, sia informatico che elettronico che a mezzo telefono o altro collegamento diretto istituito con i Vostri uffici.

Inside s.r.l. verificherà ogni anno la quantità di toner consegnato per ciascuna attrezzatura mettendola in relazione con il numero di pagine prodotte. Tale relazione viene esplicitata nella seguente equazione: **BARATTOLI TONER CONSEGNATI - (PAGINE PRODOTTE/ DURATA NOMINALE TONER) = TONER ECCELENTE**. L'eventuale eccedenza di barattoli toner verrà fatturata ai prezzi pubblicati dai fornitori. Eventuale non accettazione dell'addebito, comporterà la risoluzione anticipata regolata dall'art. 9 del presente contratto. La durata nominale del toner e la copertura è quella indicata ufficialmente dai produttori e consultabile sui loro siti ufficiali

2. Fatturazione del canone

Il Dealer, a decorrere dalla data del presente contratto, fatturerà al Cliente trimestralmente in via anticipata gli importi relativi al Canone trimestrale fisso e trimestralmente in via posticipata gli importi relativi al costo degli scatti contatore (salvo diversa clausola eventualmente contenuta nelle Condizioni Particolari).

3. Pagamento del canone

- 3.1 Le modalità di pagamento concordate sono definite nelle Condizioni Particolari.
- 3.2 In caso di ritardo e/o mancato pagamento del canone, verranno conteggiati e addebitati dal DEALER gli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 fino alla data dell'effettivo saldo.

4. Durata, decorrenza e rinnovo del contratto.

4.1 La durata del contratto è definita nelle Condizioni Particolari.

4.2 Dopo la scadenza concordata il contratto si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di 2 anni, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi, a pena di invalidità ed inefficacia, con lettera raccomandata A/R ricevuta dal destinatario entro il sessantesimo giorno prima della scadenza del contratto. Alla scadenza dei 24 mesi di rinnovo il contratto verrà automaticamente e naturalmente a scadenza.

5. Divieto di recesso anticipato

Le parti restano vincolate al presente contratto di locazione fino alla scadenza pattuita, senza possibilità di recedere in via anticipata.

6. Obblighi delle parti contraenti**6.1 Obblighi di DEALER****6.1.1 Acquisto dei beni**

Il/i bene/i oggetto del presente contratto sarà/sono acquistati/dal DEALER ai sensi delle premesse contenute nelle Condizioni Particolari.

6.1.2 Installazioni / disininstallazioni

L'installazione e/o la disininstallazione per la consegna, lo spostamento, il ritiro del/i prodotto/i e l'assistenza tecnica sarà effettuato esclusivamente da personale tecnico DEALER o dallo stesso espressamente autorizzato.

6.1.3 Assistenza tecnica

DEALER fornirà, senza alcun onere aggiuntivo per il CLIENTE, l'assistenza tecnica necessaria per garantire il buon funzionamento dei prodotti e comunicherà all'atto dell'installazione, il numero telefonico del Call-Center di riferimento.

Tale prestazione, erogabile, a seguito di richiesta del CLIENTE, indicativamente entro 8 ore lavorative dalla richiesta, durante il normale orario di lavoro, dalle 8.30 alle 12.30 - e dalle 13.30 alle 17.30 escluso il sabato e le giornate festive, è comprensiva delle riparazioni, sostituzioni delle parti risultanti difettose o guaste, della fornitura dei materiali in genere necessari al buon funzionamento; è esclusa la fornitura della carta che dovrà comunque rispondere alle specifiche riportate al punto 5.2 delle Condizioni Generali.

Gli interventi di assistenza tecnica che si rendessero necessari in conseguenza a responsabilità del CLIENTE, saranno allo stesso addebitati. In caso di contratto, le parti rimettono fin d'ora al Service della casa produttrice del bene locato il compito di accertare la sussistenza di fatti o profili di colpa imputabili al CLIENTE e si impegnano a rispettare come vincolante e a non impugnare la relativa perizia contrattuale.

DEALER, in caso di inadempimento da parte del CLIENTE di una qualunque delle obbligazioni assunte con il presente contratto, si riserva la facoltà di sospendere il servizio di assistenza tecnica.

Nei casi specifici di interventi su macchine MULTIFUNZIONE DIGITALI INTERFACCIAE saranno addebitati al Cliente gli interventi di ASSISTENZA SISTEMISTICA qualora le chiamate inoltrate non fossero imputabili a malfunzionamenti di carattere HARDWARE e/o non direttamente riconducibili ai SOFTWARE in dotazione.

DEALER non potrà essere ritenuto responsabile del cattivo funzionamento e non sarà tenuto alla sostituzione gratuita dell'apparecchiatura, in presenza di un'eccessiva usura della stessa dovuta ad un utilizzo superiore rispetto a quello ipotizzato, in special modo quando la tipologia dell'apparecchiatura ed il numero delle pagine prodotte siano stati specificatamente richiesti dal CLIENTE. In caso del verificarsi di tale situazione DEALER proporrà la sostituzione dell'apparecchiatura e quantificherà la conseguente variazione del canone. In caso di non

accettazione da parte del CLIENTE delle nuove condizioni economiche DEALER si riserva la facoltà di recedere dal contratto in essere con preavviso di 60 giorni.

6.1.4 Addestramento

DEALER curerà al momento dell'installazione e senza addebito, l'addestramento del personale utilizzatore, indicato dal CLIENTE.

6.2 Obblighi del CLIENTE**6.2.1 Accesso**

Il CLIENTE dovrà garantire al personale tecnico del DEALER il libero ed incondizionato accesso ai prodotti.

6.2.2 Ambiente

Il CLIENTE assicura che i requisiti previsti dalla normativa sull'Ambiente di lavoro (DPR 19.3.1956 n. 303 ed eventuali successive modifiche) sono ottemperati e che gli spazi messi a disposizione consentono la movimentazione dei prodotti nel momento dell'installazione/disinstallazione.

In tale contesto il CLIENTE prende atto che il peso di ogni singolo prodotto è chiaramente indicato quello degli operatori e dei materiali ed eventuali accessori necessari al funzionamento dello stesso. Conseguentemente il CLIENTE esonera a tutti gli effetti DEALER, come pure l'impresa di trasporti eventualmente incaricata dalla medesima, da qualsiasi responsabilità derivante da una portata insufficiente dei pavimenti su cui i prodotti verranno installati, nonché dei pavimenti, scale, ballatoi, ecc. percorsi durante le attività di installazione e disininstallazione degli stessi.

Il CLIENTE si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro e in materia di appalti.

6.2.3 Consumabili

Il Cliente dovrà mantenere in luogo adatto e protetto nei pressi dell'attrezzatura una scorta sufficiente di materiali di consumo, ed informare tempestivamente il Dealer sulla necessità di reintegro degli stessi, comunicando via fax al n. 0523623063 la lettura del contatore, il numero di matricola dell'attrezzatura ed il quantitativo richiesto, nonché il nominativo e il recapito, anche telefonico, delle persone incaricate del ricevimento di tali merci. Il Dealer è autorizzato a fatturare i costi derivanti da spedizioni di materiali richiesti e non ritirati dal Cliente.

6.2.4 Smaltimento toner esauriti

Le cartucce e i toner esauriti sono Rifiuti Speciali e vanno trattati secondo il Decreto Legislativo N.22 del 5 febbraio 1997, il quale prevede che ad occuparsi dello smaltimento sia direttamente l'utilizzatore. Il CLIENTE si impegna pertanto a farsi carico dello smaltimento dei prodotti rifiutati, liberando il DEALER da qualsiasi responsabilità in ordine al ritiro, al trasporto o a qualsiasi operazione che riguardi i toner esauriti.

6.2.5 Impianto elettrico

Il CLIENTE dichiara e garantisce che l'impianto elettrico e la connessa linea di presa a terra separata, cui saranno collegati i beni locati, sono conformi al DPR 27.4.1956 no. 547 e legge 46 del 5/3/90 ed eventuali successive modifiche.

6.2.6 Modifiche/manomissioni

Il CLIENTE si impegna a non apportare modifiche alle apparecchiature, né manometterle, né tentare di riparare e neppure rimuoverle dal luogo di installazione, se non previo consenso scritto di DEALER.

6.2.7 Riferimenti

Il CLIENTE non potrà asportare o cancellare le apposite targhette con il marchio ed il numero di serie apposte sui prodotti ed attestanti che questi ultimi sono di proprietà DEALER.

6.2.8 Qualità della carta usata

Il CLIENTE di impegna infine ad utilizzare un tipo di Carta Bianca di buona qualità per stampante laser/fotocopiatore, che rientri nelle specifiche riportate nel manuale della stampante.

6.2.9 Custodia dei beni

Per tutta la durata del contratto il CLIENTE sarà custode, ex art. 2051 c.c., del/i bene/i oggetto del contratto, assumendo perciò tutti i rischi relativi allo/agli stessi/anche nei confronti dei terzi.

6.2.10 Restituzione e furto dei beni

Il CLIENTE, alla fine del periodo di locazione, dovrà restituire il bene nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, perfettamente funzionante ed in buono stato di conservazione, salvo il deperimento per l'uso normale della cosa. Qualora DEALER rilevasse malfunzionamenti e/o danni evidenti provocati da dolo, incuria o cattivo uso addebiterà al CLIENTE gli importi relativi alle riparazioni necessarie.

In caso di ritardata restituzione dei beni, il CLIENTE è tenuto a corrispondere al DEALER il canone convenuto in proporzione al periodo di ritardo (fino alla riconsegna), salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno, così come previsto dall'art. 1591 c.c.

In caso di furto del bene il CLIENTE dovrà darne immediata comunicazione a DEALER e fornire la copia della denuncia. In tal caso, il contratto è risolto con efficacia non retroattiva, ma il CLIENTE è tenuto a corrispondere al DEALER una somma pari al valore di mercato dei beni al momento del furto.

7. Proprietà dei prodotti

I prodotti, sono e restano di proprietà di DEALER o della Finanziaria indicata all'atto della firma del presente contratto. Il CLIENTE non può alienare, cedere, sublocare né assoggettare a diritti reali di garanzia i beni oggetto del contratto.

Qualora, in forza di una qualsiasi procedura legale promossa da terzi nei confronti del CLIENTE, vi sia pericolo che i prodotti vengano fatti oggetto di sequestro, pignoramento, procedura concorsuale, ecc., sarà obbligo del CLIENTE darne tempestiva notizia a DEALER.

In difetto di ciò, il CLIENTE risponderà verso la DEALER di ogni danno da quest'ultima subito.

8. Sospensione del contratto

Il CLIENTE non potrà ritardare o rifiutare o sospendere in tutto in parte o pretendere una riduzione nel pagamento dei canoni dovuti alle scadenze convenute, eccedendo o crediti o pretese verso il DEALER, ciò neppure in caso di mancata utilizzazione, per qualsiasi causa, del/i bene/i oggetto del contratto.

Qualora in caso di mancato o ritardato pagamento da parte del CLIENTE del canone Fisso e/o Variabile alle scadenze pattuite, e fino a che persiste il mancato pagamento, il DEALER ha facoltà di sospendere l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6.1, senza che ciò comporti alcuna riduzione del canone dovuto. E' fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 9.

9. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere automaticamente risolto, previa manifestazione da parte del DEALER

della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva (art. 1456 c.c.) a mezzo raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- mancato o ritardato pagamento anche di un solo Canone Fisso e/o Variabile;
 - inosservanza dell'obbligo di prestare o conservare le garanzie di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali;
 - inadempimento da parte del CLIENTE anche di uno solo degli obblighi previsti a suo carico dai punti 6.2 e 7;
 - negligenza nell'uso e nella conservazione dei prodotti locati, e/o comunque violazione dell'art. 1587 c.c., da cui derivi la perdita degli stessi o il deterioramento non giustificato dal normale uso del prodotto;
 - cessazione dell'attività imprenditoriale;
 - cessione o affitto dell'azienda o anche solo di un ramo della stessa;
 - presentazione di istanze di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di messa in liquidazione volontaria del Conduttore;
- Alla risoluzione del contratto nei casi suindicati o per altra causa e comunque in ogni caso in cui venga meno o cessi il contratto, consegue il diritto del DEALER alla immediata restituzione di tutti i beni oggetto di locazione, con applicazione dell'art. 1591 c.c. in caso di ritardo.

10. Limitazione di responsabilità

DEALER non assume alcuna altra obbligazione né presta alcuna garanzia, oltre a quella espressamente prevista dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Generali. In particolare, DEALER non assume alcuna responsabilità per i danni di qualunque natura comunque sofferti, dal CLIENTE o da terze parti, in relazione al presente Contratto o altre prestazioni rese o dovute da DEALER in base allo stesso, ivi compresi i danni diretti o indiretti derivanti dall'uso o mancato uso dei prodotti, salvo il caso di dolo o colpa grave di DEALER.

11. Clausola penale

Nei casi risoluzione del contratto di cui all'art. 9, così come in qualsiasi altro caso di risoluzione del contratto per inadempimento per causa imputabile al CLIENTE, questi sarà tenuto al pagamento immediato ed in unica soluzione di tutte le somme dovute e non pagate (oltre gli interessi di mora di cui all'art. 3 delle Condizioni Generali), nonché, a titolo di penale per il risarcimento dei danni (luco cessante), ex art. 1382 c.c., di una somma pari all'ammontare dei canoni ancora dovuti dal CLIENTE al DEALER sino alla scadenza naturale del contratto o a quella prorogata, e salvo comunque il risarcimento degli ulteriori danni.

Restano ferme le obbligazioni del CLIENTE ancorché non scadute, comunque a suo carico, per le eventuali spese di recupero dei macchinari, legali e giudiziarie connesse al recupero del debito dovuto dal CLIENTE, nonché per gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs 231/2001, di cui all'art. 3 delle Condizioni Generali.

12. Garanzie

Il contratto viene stipulato dalle parti sulla base delle garanzie richieste e prestate al momento della stipulazione stessa. Il CLIENTE si obbliga a conservare le stesse per tutta la durata del contratto, o a sostituirle con altre equivalenti se esse venissero a mancare; e così come nel corso del contratto, a prestare o a far prestare le garanzie che il DEALER eventualmente gli dovesse chiedere ad integrazione di quelle esistenti. Ove il contratto sia subordinato alla condizione sospensiva della prestazione di idonee garanzie, lo stesso avrà efficacia solo dopo che esse siano state prestate.

13. Foro competente

Per qualsiasi controversia che tra le parti dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione o validità ed efficacia del presente Contratto ed a qualsiasi ragione di dare e avere, sarà competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.

14. Dichiarazione conclusiva delle parti

Le predette condizioni contrattuali, specialmente quelle relative alla durata del rapporto, alla sospensione del contratto, alla clausola risolutiva espressa e alla clausola penale, all'ammontare e disciplina del canone di locazione, sono state pattuite in ragione della natura e delle caratteristiche del contratto. Le parti riconoscono, in particolare, che la durata minima della prosecuzione del rapporto risponde, da un lato, all'interesse del DEALER a che l'investimento iniziale per l'acquisto dei macchinari da locare non si riveli ingiustificato e gravoso, dall'altro all'interesse del CLIENTE a vedersi garantita in modo continuativo la disponibilità dei beni e l'assistenza necessaria per il loro corretto godimento ed utilizzo. Il CLIENTE riconosce infine di essere stato informato che eventuali atti dispositivi (a titolo meramente esemplificativo: vendita, locazione, comodato, ecc.) che dovessero far perdere al DEALER la proprietà o il valore economico dei beni locati potrebbe far sorgere in capo al CONDUTTERE una responsabilità penale per appropriazione indebita aggravata, così come nel caso di mancata restituzione dei beni medesimi alla scadenza del contratto o in caso di sua risoluzione o cessazione per qualsiasi altra causa.

Per accettazione delle condizioni particolari e generali sopra esposte

Data 03/11/2016

TIMBRO, FIRMA E QUALIFICA (CLIENTE)



Si approvano espressamente, specificatamente e separatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. tutte le clausole, pattuizioni e condizioni delle lettere e degli articoli di seguito indicati, i quali sono stati oggetto di trattativa individuale:

1. Condizioni particolari: let. c. e d.
1. Allegato alle Condizioni particolari: art. 2
2. Condizioni generali: artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Data 03/11/2016

TIMBRO, FIRMA E QUALIFICA (CLIENTE)



SETED s.r.l.
SEDE LEGALE VIA ANGUISSOLA, 3
26100 CREMONA
SEDE AMM. VIA EMILIA PARMENSE, 148-B
29122 PIACENZA
TEL. 0523-572408 / FAX 0523-623083

INSIDE S.R.L.
SETED s.r.l.
SEDE LEGALE VIA ANGUISSOLA, 3
26100 CREMONA
SEDE AMM. VIA EMILIA PARMENSE, 148-B
29122 PIACENZA
TEL. 0523-572408 / FAX 0523-623083